



OGGETTO: “*CRITERI E MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (PS) DI CUI ALL’ART. 22 DELLA L. R. 3/2000 s. m. ed i.*”.

1. Generalità

- a. Il PS è predisposto per tutti gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.
- b. La predisposizione e l’attuazione del PS non estende, in linea generale, agli impianti regolati dalla L. R. 3/2000 l’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 17/08/1999 n. 334 in materia di pericoli di incidenti rilevanti, salvi i casi in cui l’impianto non ricada all’interno dell’ambito di applicazione del citato decreto.
- c. Il PS fa parte integrante del progetto dell’impianto e potrà subire opportune integrazioni in sede di rilascio del certificato di prevenzioni incendi (CPI).
- d. Le fasi di un PS sono le seguenti:
 - I. Predisposizione del documento iniziale e successiva condivisione con gli Enti di controllo competenti per territorio (Provincia ed ARPAV-DAP);
 - II. Presentazione del documento all’Ente che rilascia l’atto autorizzativo e sua approvazione;
 - III. Predisposizione di uno specifico programma di addestramento del personale coinvolto, a diverso titolo, nell’attività di gestione dell’impianto. Tale programma può essere ricompreso in quello già indicato al precedente punto I.;
 - IV. Attuazione dello strumento secondo le metodologie approvate.

2. Il Piano di Sicurezza (PS) di cui alla lett. d) comma 2 dell’art. 22 della L. R. 3/2000.

- a. Il PS è un documento che non sostituisce né assorbe quanto previsto dalle normative in materia di rischio di incidente rilevante, in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e degli infortuni negli ambienti di lavoro o nei cantieri.
- b. Il PS considera pertanto aspetti connessi con incidenti, non conformità, anomalie funzionali e gestionali che riguardano, oltre che la sicurezza dei lavoratori, anche l’ambiente e/o possibili impatti che l’episodio indesiderato può avere su di esso.
- c. Il PS, in particolare, deve contenere tutte le procedure di carattere operativo da adottarsi in caso di incidente grave e deve considerare non solo l’area dell’impianto ma anche il perimetro esterno dello stabilimento.
- d. I contenuti minimi da inserire nel PS sono:
 - i. Individuazione degli eventuali rischi dai quali potrebbe derivare un incidente grave che consideri anche le zone limitrofe esterne all’insediamento; Tale individuazione può essere operata mediante una preventiva analisi ambientale necessaria qualora l’intervento venga sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale.
 - ii. Descrizione delle misure previste per prevenire e far fronte a tali eventi nonché per limitarne le conseguenze;
 - iii. Individuazione delle modalità di allarme, di richiesta di soccorso e di allertamento delle autorità competenti;

- iv. Nominativo e funzione operativa delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza;
- v. Individuazione del Coordinatore delle operazioni di soccorso e dei responsabili della formazione periodica di addestramento ed aggiornamento al personale.
- e. Il PS deve essere conservato presso l'impianto e in un luogo che garantisca l'accessibilità a tutti gli interessati, con particolare riferimento a chi è incaricato di intervenire. Deve inoltre essere ispezionabile sia da parte delle Autorità comunali che di quelle incaricate della vigilanza.
- f. Il PS deve essere redatto in modo da poter garantire, in fase di applicazione, la possibilità di prevenire gli incidenti, e qualora essi si manifestino, di circoscriverne il raggio di ricaduta mitigando, il più possibile, gli effetti.
- g. Di norma, è opportuno che il PS venga verificato e, laddove necessario, opportunamente modificato dagli estensori, con cadenza almeno annuale.
- h. In sede di revisione vanno riesaminati e verificati i punti di maggiore criticità dello strumento tenendo conto delle eventuali registrazioni e/o annotazioni nonché dei reclami, dei dati della gestione ambientale, delle valutazioni dei rischi per la sicurezza, degli esiti delle attività ispettive interne ed esterne, dei fattori di mutazione all'interno della struttura produttiva nonché dei nuovi assetti organizzativi e gestionali conseguenti all'applicazione di nuove norme di settore.
- i. Nel PS vanno previste le tempistiche e le modalità di informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori, soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano.
- l. Le attività di cui al precedente punto potranno essere coordinate con quelle previste negli strumenti di controllo previsti dall'art. 26 della L. R. 3/2000, dal D. Lgs. 36/2003 e dal D. Lgs. 59/2005.